

Newsletter

sull'Antiriciclaggio



PERIODICO DI INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, COMMENTO

newsletter n°2

In questo numero:

- ▶ Si apre il rinnovo del Contratto Nazionale: le richieste sull'antiriciclaggio
- ▶ Cosa dice la legge sugli indicatori di operazioni anomale
- ▶ Cosa dice la Banca d'Italia sugli indicatori di anomalia connessi al cliente
- ▶ Dati: tipologia delle operazioni sospette maggiormente segnalate

Hanno collaborato a questo numero:

Dipartimento Nazionale Contrattuale Legale Uilca,

Dipartimento Nazionale Comunicazione Uilca,

vignette di Giorgio Sangiorgi,

grafica CV

GLI OPERATORI NEL CONTRASTO ALL'ANTIRICICLAGGIO

“La strategia condivisa a livello internazionale per affrontare il riciclaggio, capovolgendo il principio “pecunia non olet” mira a trasformare gli operatori in questione da potenziali strumenti di riciclaggio a parte integrante dello stesso sistema di contrasto, imponendo agli stessi una serie di obblighi di collaborazione con le autorità competenti in materia.

In particolare, gli operatori sono chiamati a effettuare una “adeguata verifica” dei propri clienti, a individuarne il profilo economico e, alla luce di questo, a valutare attentamente le singole operazioni proposte allo scopo di rifiutare quelle che appaiano riconducibili a riciclaggio e segnalarle all'autorità.

Qualora non agissero in tal senso, gli operatori entrerebbero in un'area di complicità che, se consapevole, li esporrebbe alla sanzione penale. In tal modo si mira a intervenire su quella “area grigia” di collaborazione di fatto su cui i riciclatori hanno spesso potuto fare affidamento”.

*Anna Maria Tarantola,
vice direttore generale Banca d'Italia,
11 maggio 2011*



SAN/II

Il rinnovo del Contratto Nazionale, la cui Piattaforma rivendicativa delle Organizzazioni Sindacali è stata presentata alle Assemblee dei lavoratori e nel mese di luglio inviata all'Abi, rappresenta l'occasione per aggiornare la materia dell'antiriciclaggio.

Dopo alcuni incontri preliminari, il confronto avrà inizio a settembre e attraverso questa Newsletter periodica informeremo in merito all'evoluzione della trattativa per quanto concerne l'antiriciclaggio, che rappresenta un tema di forte criticità per tutti i lavoratori del settore, in considerazione delle disfunzioni riscontrate in questi anni.

Ancora nel 2007 (data dell'ultimo rinnovo del Ccnl) le controparti aziendali opposero fermi rifiuti a un adeguamento delle norme per migliorare la formazione destinata agli operatori, fornire un supporto informativo aziendale, aggiornare le Organizzazioni Sindacali dello stato di applicazione della legge in azienda, dare conto dei procedimenti aperti, sostenere legalmente i lavoratori coinvolti in procedimenti giudiziari, garantire la massima riservatezza ai dipendenti che effettuano la segnalazione di operazioni sospette.

Nel corso di questi quattro anni l'attenzione sul tema è fortemente aumentata, sia per una crescente consapevolezza della necessità di incidere con tutti i mezzi nella lotta alla criminalità organizzata, sia per contrastare il terrorismo.

E' chiaro a tutti come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita sia un reato con gravissime implicazioni. La Banca d'Italia ha contribuito fortemente a fornire elementi conoscitivi e operativi per rendere efficace l'azione di contrasto al riciclaggio di denaro e le banche hanno iniziato a rispondere positivamente a queste sollecitazioni, ancorché in maniera ancora insufficiente nel formare e tutelare i propri dipendenti.

Molti sono i lavoratori coinvolti in procedimenti giudiziari, così come sono molti quelli che non hanno appieno compreso il livello di responsabilità personale e professionale che rivestono nell'azione di contrasto del riciclaggio e, quindi, nella doverosa piena applicazione delle procedure di legge, responsabilità che è disgiunta anche da quella della loro azienda.

Per queste ragioni la Uilca ha condiviso che per il rinnovo del Contratto Nazionale si avanzassero le seguenti richieste:

- la somministrazione della formazione sulla materia in aula o secondo metodologie e con strumentazioni idonee alla massima comprensione da parte dei lavoratori, che devono avere la possibilità di interloquire con il docente e di potere chiarire ogni dubbio;
- un aggiornamento sulla materia costante e puntuale, in modo da garantire ai lavoratori il superamento di ogni lacuna conoscitiva e ciò anche in ragione della continua evoluzione della normativa;
- la possibilità di costituire nelle aziende un "help desk" a cui rivolgersi in casi particolarmente complessi;
- nel caso di procedimento giudiziario che coinvolga il lavoratore per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, e che lo veda costretto a rivolgersi a un legale per la difesa in sede processuale, l'intervento dell'Azienda, che è già tenuta a sostenere le spese legali, tempo per tempo e non solo al termine del procedimento, in modo da non costringere il dipendente ad affrontare oneri imprevisti e di lunga durata;
- una informazione alle Organizzazioni Sindacali da parte dell'Azienda circa le modalità di formazione somministrata sul tema e sugli eventuali procedimenti in corso a carico dei lavoratori.

"Come Uilca Lombardia crediamo che sul delicato tema della "lotta al riciclaggio di denaro sporco" si debbano costruire proposte e iniziative. Tra queste la creazione di un Osservatorio Regionale, in sede istituzionale, dove possano essere messe a confronto esperienze e situazioni per meglio comprendere lo stato di applicazione della legge nelle aziende e presso i loro dipendenti.

I lavoratori bancari non vogliono sottrarsi ai propri doveri, anzi, sono consapevoli del ruolo che hanno nel contrasto al riciclaggio e quindi alla criminalità organizzata, ma vogliono farlo con le necessarie tutele, con la dovuta preparazione, con il sostegno da parte delle imprese e con il rispetto della loro professionalità".

**Daniilo Margaritella
segretario generale Uilca Lombardia,
Convegno di Monza
16 ottobre 2010**

Tipologia di operazioni segnalate nel 2010

Operazioni in contanti	38,5% (prelievo 21,6% e versamento 16,9%)
Disposizioni/ricessioni di bonifico	21,5% (nazionale 16,2% ed estero 5,3%)
Versamento titoli di credito	9,5%
Addebito per estinzione assegno	4,5%
Emissione/negoziatura assegni circolari	4,3%
Operazioni money transfer	14,6%
Operazioni in strumenti finanziari	2,2%
Deposito/Prelievo su libretti a risparmio	0,5%
Altro	4,4%

La legge



Il dipartimento contrattuale legale Uilca dice che...

Il capitolo III della legge 231/07 si occupa degli "obblighi di segnalazione" cui sono tenuti anche gli operatori bancari.

L'articolo 41 della Legge prevede che vengano inviate segnalazioni di operazioni sospette quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dato che il sospetto è desunto dalla caratteristica, dall'entità, dalla natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica o dell'attività svolta dal soggetto, la stessa legge prevede che la Banca d'Italia, su proposta dell'Ufi (Unità di Informazione Finanziaria), emani un provvedimento che contenga gli indicatori di anomalia, al fine di

agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte degli operatori, anche bancari.

La Banca d'Italia ha quindi emanato il Provvedimento contenente:

Gli indicatori di anomalia connessi al **cliente**, alle **operazioni** o ai **rapporti**, ai **mezzi** e alle **modalità di pagamento**.

Gli indicatori di anomalia relativi **alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi**.

Gli indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo.

Nel successivo paragrafo Bankitalia iniziamo la pubblicazione degli indicatori di anomalia connessi al CLIENTE. Nei prossimi numeri della newsletter svilupperemo gli altri indicatori.

Bankitalia



Indicatori di anomalia connessi al cliente

1. Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza apparente giustificazione le informazioni fornite

1.1 Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto;

l'attività esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di persona giuridica, dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza; l'identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di controllo.

1.2 Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti

affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.

1.3 Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire l'operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il rapporto o chiede di interrompere quello in essere.

2. Il cliente senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela

2.1 Il cliente evita contatti diretti con l'intermedia-

"Nel concreto quali sono i casi in cui siamo in presenza degli indici di anomalia che configurano un'operazione sospetta?"

Frequenti afflussi di capitale che vengono trasferiti dopo un breve intervallo di tempo con destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente;
operazioni svantaggiose per il cliente;
richieste frequenti di assegni circolari contro versamenti di denaro contante, anziché con l'utilizzo delle disponibilità nei conti accesi presso l'intermediario;
ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza, depositi o ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività del cliente;
rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione con il cliente.

Claudio Petrozziello
tenete colonnello Guardia di Finanza
Convegno Reggio Calabria
2 ottobre 2010

rio, rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta.

2.2 Il cliente si rivolge a un intermediario o a una sua dipendenza ovvero ad altro soggetto esercente l'attività finanziaria distanti dalla zona di residenza o attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata.

2.3 Il cliente pone quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a elu-

dere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.

2.4 Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione o del rapporto ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo.

2.5 Il cliente - in occasione di contatti diretti con l'intermediario - è costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività.

2.6 Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta*, utilizza rapporti accesi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica, nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza.

2.7 Il cliente dispone che la corrispondenza sia spedita alla residenza o al domicilio dichiarati ovvero ne chiede la domiciliazione presso la dipendenza ove è incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro, ovvero non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.

3. Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze

3.1 Richieste di mutui da parte di soggetti che fungono da prestanome di affiliati a organizzazioni criminali, ai fini del reinvestimento dei proventi in beni immobili.

4. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni

* per persone politicamente esposte (PEPs: politically exposed persons) si intende chi ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei

paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso ... a titolo meramente esemplificativo ci si riferisce a Capi di Stato, Capi di Governo, ministri, vice ministri, sottosegretari, parlamentari, membri delle corti supreme e costituzionali e di altri organismi giudiziari di alto livello ... i PEPs non devono più essere considerati tali decorso un periodo minimo, quando abbiano cessato di esercitare importanti cariche pubbliche (avvocato Sergio Maria Battaglia, Università Roma TRE e componente Casc - Centro Studi Antiriciclaggio e Compliance).

“Potrebbe rivelarsi utile la costituzione di un Osservatorio Permanente con la partecipazione di esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti dei ministeri competenti, autorità di vigilanza, organi investigativi ... per l’approfondimento delle tematiche di collegamento tra la disciplina dell’antiriciclaggio e altre discipline (contrasto al crimine organizzato, normativa anti corruzione, normativa sugli appalti pubblici), l’evidenziazione delle criticità e gli aspetti di difficile applicazione di alcune disposizioni, fornendo una chiave di lettura e un apporto tecnico scientifico che ne consenta la rivisitazione pratica. Tale Osservatorio ... potrebbe essere coinvolto nella predisposizione dei testi normativi, nella validazione di circolari, direttive e prassi amministrative, svolgendo un compito di Osservatorio Permanente sull’applicazione delle norme in materia penale, amministrativa e tributaria ...”

**senatore Luigi De Sena
Convegno Reggio Calabria
2 ottobre 2010**



Il 13 agosto vengono modificate alcune disposizioni sull’antiriciclaggio

E’ vietato il trasferimento anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali, ivi inclusi i vaglia della banca d’Italia devono essere messi con la clausola di non trasferibilità.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro: quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve esser ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.